

TAR Piemonte, Sezione II - Sentenza 20/03/2004 n. 484  
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

In una gara di appalto pubblico il collegamento fra imprese, idoneo a far ritenere plausibile il condizionamento o la conoscenza tra le relative offerte, sussiste quando tali imprese siano ascrivibili ad un centro di interessi comune e si configura quando la presenza dello stesso centro decisionale sia individuato attraverso elementi oggettivi, quali una situazione di influenza dominante perché esiste un controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., oppure perché la comunanza di interessi è ravvisabile in una situazione di intreccio degli organi amministrativi e di rappresentanza. L'esistenza, inoltre, di una situazione di collegamento sostanziale tra società partecipanti ad una gara può inficiare l'esito della gara stessa solo se sia dimostrata in concreto la violazione dei principi di segretezza e trasparenza posti a garanzia della correttezza della procedura, dovendosi presumere, salva prova contraria, l'autonomia imprenditoriale degli amministratori delle società anche in ipotesi di collegamento sostanziale. Ne discende, pertanto, che un'ipotesi di collegamento societario non è idonea di per sé a concretizzare quegli effetti distorsivi atti ad inficiare il buon esito della procedura di gara.